

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0021774 P-4.8.2.8 del 02/08/2022

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto segreteria.capogab@pec.minambiente.it DG CRESS VA@pec.mite.gov.it

#### Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale** USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia" costituito da 10 aereogeneratori localizzato nel comune di San Pancrazio Salentino (BR), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Tozzi Green S.p.A.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato Sergio Fiorentino





#### IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

#### 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota prot. n. 20639 del 13 settembre 2019 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale

riferito al progetto denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia", ricadente nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino, proposto dalla società Tozzi Green S.p.A.;

ATTESO che il progetto denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia" è volto a realizzare un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, con rotore tripala del diametro di 136 metri e della potenza complessiva di 34,5 MW, e relative opere accessorie necessarie alla connessione elettrica con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Tozzi Green S.p.a., con nota del 27 febbraio del 2018, acquisita con prot. n. 5333/DVA del 5 marzo 2018, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 14 marzo del 2018;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute le osservazioni dell'Associazione l'Ambiente che Vogliamo ETS, in data 14 maggio 2018, e le osservazioni del Sig. Marco Funiati, in data 4 maggio 2018, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO che le summenzionate osservazioni, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota prot. n. 12424/DVA del 29 maggio 2018, con cui il Ministero della transizione ecologica ha richiesto la documentazione integrativa, nonché la nota prot. n. 162/18/TGREEN/MF-ab del 26 giugno 2018, acquisita al prot. n. 14923/DVA del 27 giugno 2018, con cui la Tozzi Green S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa sopra citata, per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 16 luglio 2018;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute le osservazioni dell'Associazione l'Ambiente che Vogliamo ETS, in data 31 luglio 2018, e le osservazioni del Sig. Marco Funiati, in data 13 agosto 2018, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO che le summenzionate osservazioni, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il parere n. 2834 del 12 ottobre 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS presso il Ministero della transizione ecologica ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto, dando atto, tra l'altro, del giudizio





negativo di compatibilità ambientale reso con deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1365 del 2 agosto 2018;

VISTE le note prot. n. 5837 del 26 febbraio 2019, prot. n. 15452 del 5 giugno 2019 e prot. 15272 del 6 maggio 2021, con le quali il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere negativo in merito al citato progetto, avuto anche riguardo al parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto con la nota n. 16443 del 4 settembre 2018, ritenendo che le opere previste dal progetto non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, tutelati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia - PPTR, approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015;

VISTA la nota prot. 21027 del 5 novembre 2019 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per l'11 novembre 2019 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

PRESO ATTO che nel corso della citata riunione dell'11 novembre 2019 il Ministero della cultura ha ribadito il proprio parere negativo sul progetto in argomento, confermato anche con successiva nota prot. n. 32954 del 13 novembre 2019, poiché l'elevata altezza delle pale eoliche avrebbe un forte impatto sull'area interessata e sui beni culturali presenti nell'ambito distanziale di 10 km, come l'area archeologica "Li Castelli", nonché numerose masserie storiche, tra cui Masseria Monticello – Chiesa di San Miserino, Masseria Lamia e Masseria Santoria Vecchia – Cripta di San Leonardo e San Giovanni Battista;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rappresentato che la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo "in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo";

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha rappresentato che il progetto è in contrasto con il PPTR, Schede d'ambito n. 10 "Tavoliere Salentino", in quanto non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, contrastando, inoltre, con le direttive che impediscono trasformazioni territoriali che pregiudicano la struttura territoriale e che richiedono di valorizzare le strade panoramiche:

ATTESO che il Ministero della transizione ecologica ha rappresentato che il progetto in argomento è ubicato in aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici del comune di San Pancrazio Salentino, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 387 del 2003, ricadente in aree idonee per l'istallazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), ai sensi del Piano urbanistico generale (PUG) di Brindisi, in fase di adozione ed ha aggiunto che il progetto ha un basso impatto paesaggistico, è compatibile sotto il profilo degli impatti cumulativi ed insiste su un'area pianeggiante e lontana dai rilievi, caratterizzata dalla presenza di diffuse alberature e lontana dalla costa;



ATTESO che in sede di riunione il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che il Ministero dello sviluppo economico, nel corso dell'istruttoria condotta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione al presente progetto e ad altri analoghi collocati nel medesimo territorio, ha sottolineato l'importanza dell'incremento della produzione di energia da FER, rappresentando che questo obiettivo è presente anche nel Piano nazionale integrato energia e clima 2020 – in attuazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia – con il quale l'Italia si propone di coprire il 33% del fabbisogno attraverso la produzione di energia da FER entro il 2030;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti":

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;



PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in relazione alla presenza di beni tutelati nel buffer di 10 km dall'impianto ha rappresentato, nel parere n. 2834 del 12 ottobre 2018, di avere verificato la rispondenza dello Studio di visibilità condotto dalla Società proponente;

VISTO il citato parere della Commissione tecnica nel quale si dà conto, con riferimento agli impatti cumulativi, che "non si rilevano impianti e/o infrastrutture in progetto o in esercizio di alcune genere nelle immediate vicinanze, mentre è presente e funzionante un impianto eolico nel comune di Erchie e che la distanza minima con l'aerogeneratore più prossimo sarà pari a circa 2,5 km";

PRESO ATTO che dal predetto parere emerge che il potenziale rilevante impatto visivo degli aerogeneratori risulta, in realtà, assai mitigato, posto che la "morfologia del territorio, prevalentemente pianeggiante, senza la presenza di veri e propri punti sopraelevati panoramici, è tale da limitare molto la visibilità dell'impianto e sovente la libertà dell'orizzonte è impedita dalla presenza di ostacoli anche singoli e puntuali" e che, al fine di limitare la percezione visiva, la disposizione degli aerogeneratori è progettata in file lineari e ricorre al mimetismo di carattere cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante;

PRESO ATTO, altresì, che il predetto parere ha evidenziato che gli aerogeneratori dell'impianto in progetto distano dal vicino parco eolico di Erchie sito a 2,5 km e la suddetta distanza, "è tale da escludere effetti barriera e generare un generico disturbo di tipo puntuale";

PRESO ATTO che il citato parere ha evidenziato che il PPTR consente la realizzazione di impianti eolici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (NTA scheda A3.3 Ambito tavollere Salentino) e che gli aerogeneratori ricadono in zone agricole ed al di fuori delle aree protette presenti nel territorio;

PRESO ATTO che dal predetto parere emerge la rispondenza del progetto alle disposizioni del regolamento regionale della Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010, di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, in quanto il progetto non ricade nelle aree considerate vincolate dall'allegato I del predetto regolamento, fra le quali sono ricomprese le aree protette dei beni culturali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che il progetto in questione non arrecherà pregiudizio all'area archeologica "Li Gastelli", particolarmente attenzionata dalla competente Soprintendenza, in quanto si pone ad una distanza di 5 km dalla stessa, così come evidenziato nel parere tecnico istruttorio della D.G. archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura n. 15452 del 5 giugno 2019;

CONSIDERATO, inoltre, che anche la città storica di Oria, che sovrasta la piana in cui si colloca l'impianto, dista 15 km dall'area, come evidenziato dal richiamato parere della Commissione tecnica e che "l'area contigua boscata, pur adiacente, non viene interferita dall'opera" e, pertanto, non sarà pregiudicata dal progetto di parco eolico;

CONSIDERATO che l'area in questione si rivela particolarmente idonea alla localizzazione di impianti eolici anche in ragione del fatto che, in prossimità della stessa, è stata già





predisposta la Sottostazione elettrica SSE "Erchie" per il collegamento alla Rete di trasmissione nazionale esercita da TERNA, autorizzata dalla regione Puglia nel 2011 ed operativa dal 2013;

TENUTO CONTO di quanto considerato, nell'ambito di una ponderazione degli interessi coinvolti, occorre valutare il fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree vincolate, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e che l'interferenza visiva con i beni culturali presenti nelle aree prossime all'impianto, per come emerge dal parere della Commissione VIA/VAS, ha un impatto contenuto, sia per le distanze con i citati beni che per la morfologia dell'area, nonché per gli interventi di mimetismo cromatico e di mitigazione imposti alla proponente;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica

#### **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia", della Tozzi Green S.p.a., di potenza complessiva pari a 34,5 MW, localizzato nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) e, per le opere di connessione alla rete, nei comuni di Avetrana (TA) ed Erchie (BR), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 2834 del 12 ottobre del 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza parl a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari





della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, I) 0 1 0 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

smyli'